



In virtù dell'articolo 3 della Legge sugli enti (Gazzetta ufficiale della RS, n. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – sentenza della CC, 8/96, 31/00, 36/00 e 127/06), nonché degli articoli 6, 21 e 61 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – testo unico ufficiale, 27/08 – sentenza della CC, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - sentenza della CC, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 – sentenza della CC, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), il **Consiglio comunale del Comune città di Capodistria** in base all'articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18) nella seduta del 26° maggio 2022 e il **Consiglio comunale del Comune di Isola**, in base all'articolo 30 dello Statuto del Comune di Isola (Bollettino ufficiale del Comune di Isola, n. 5/18 - testo unico ufficiale), nella seduta del 2° giugno 2022,

hanno approvato il seguente

DECRETO SULLA FONDAZIONE DELL'ENTE PUBBLICO Centro di consulenza per i bambini, i giovani e i genitori dell'Istria

I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (fondazione dell'ente)

Con il presente decreto il Comune città di Capodistria e il Comune di Isola (di seguito: i cofondatori) istituiscono il Centro di consulenza per i bambini, i giovani e i genitori dell'Istria (di seguito: ente).

Articolo 2 (nome e sede dei cofondatori)

I due cofondatori sono i seguenti comuni:

- il Comune città di Capodistria con sede in Via Giuseppe Verdi 10, Koper-Capodistria e
- il Comune di Isola con sede in Riva del sole 8, Izola-Isola.

Articolo 3 (competenze dei comuni cofondatori)

- (1) In base al presente decreto, i cofondatori esercitano i propri diritti e doveri e coordinano il funzionamento dell'ente con i regolamenti e gli atti dell'autonomia locale.
- (2) Con il presente decreto i cofondatori disciplinano il nome e la sede dell'ente, il campo di attività dell'ente, le unità organizzative dell'ente, la forma giuridica, i diritti, i doveri e le responsabilità dell'ente pubblico, le disposizioni sugli organi dell'ente pubblico, i rapporti tra i cofondatori e l'ente, l'organizzazione, l'operato e il finanziamento dell'ente,

la gestione dei beni dell'ente e le disposizioni sulla gestione dei beni dell'ente pubblico nonché le altre disposizioni in conformità della legge.

Articolo 4 (gestione)

I cofondatori gestiscono l'ente in base alle seguenti quote:

- Comune città di Capodistria 76,17 %,
- Comune di Isola 23,83 %.

Articolo 5 (uso del genere)

Nel presente decreto i termini usati nella forma grammaticale maschile hanno una valenza neutra e si usano sia per il genere femminile che per quello maschile.

Articolo 6 (finalità e missione dell'ente)

L'ente ha come fine la cura della salute mentale dei bambini, degli adolescenti e dei loro genitori. L'ente collabora alla determinazione della diagnosi nei bambini con problemi nello sviluppo nonché nella risoluzione dei problemi psicosociali più complessi dei bambini e dei genitori, offre supporto ai bambini e agli adolescenti nel loro sviluppo e nel progresso nel sistema educativo e istruttivo necessario per la piena attuazione delle attività educative ed istruttive e che rientrano nei settori della sanità e dell'assistenza sociale nonché delle attività di ricerca. L'ente offre il supporto ai bambini e agli adolescenti con problemi nell'apprendimento, di carattere emotivo e comportamentale nonché ai genitori che si imbattono in dilemmi educativi durante la crescita dei bambini e degli adolescenti. L'ente è attivo anche nel campo delle attività con i bambini dotati, sia nella loro identificazione sia nello sviluppo e nell'attuazione di programmi speciali. Collabora con i professionisti nel campo dell'istruzione con l'obiettivo di pianificare il supporto necessario per ridurre i problemi dei bambini. Sviluppa attività educative per i professionisti nel campo dell'istruzione nonché per i genitori ed il pubblico in generale. Collabora con le istituzioni e le associazioni professionali e fornisce tutoraggio a studenti e laureati. Inoltre collabora al lavoro preventivo di eliminazione dello stigma dei bambini e degli adolescenti con problemi.

II DISPOSIZIONI INERENTI LO STATUS

Articolo 7 (nome e sede)

Denominazione dell'ente:	Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Istre Centro di consulenza per i bambini, i giovani e i genitori dell'Istria
Nome abbreviato:	Centro di consulenza dell'Istria
Sede dell'ente:	Via Miren 2a, 6000 Koper-Capodistria.

Nell'ambito del proprio operato, l'ente può utilizzare solo il nominativo iscritto nel registro giudiziario.

Articolo 8
(capacità giuridica)

L'ente è dotato di personalità giuridica e di responsabilità negli affari, con i relativi diritti e doveri in senso giuridico, come determinato dalla legge e dal presente decreto. L'ente acquisisce capacità giuridica il giorno dell'iscrizione dell'atto costitutivo nel registro giudiziario.

Articolo 9
(timbro)

- (1) L'ente utilizza un timbro, la cui forma e contenuti sono definiti nello statuto. Il numero dei timbri, il loro uso, le modalità di utilizzo e il loro annullamento nonché l'elenco dei dipendenti responsabili dei timbri sono definiti nel regolamento emanato dal direttore.
- (2) L'ente può usare un contrassegno o una forma grafica del nome. Essa viene stabilita nello statuto.

Articolo 10
(servizio pubblico)

- (1) L'ente svolge il servizio pubblico nell'ambito delle attività consultive, terapeutiche, preventive, educative-formative e di ricerca nel campo dell'educazione e dell'istruzione, che sono necessari per una completa attuazione delle attività educative e della formazione che nei singoli elementi rientrano anche nel campo delle attività di assistenza sanitaria, sociale e di ricerca per le necessità dei cofondatori e di altri committenti in armonia con le disposizioni del presente decreto.
- (2) L'ente collabora con gli istituti e le organizzazioni che operano nel campo dell'educazione e dell'assistenza sociale e sanitaria.
- (3) L'Istituto svolge le attività nella misura e secondo le modalità stabilite dal programma di lavoro annuale.

Articolo 11
(attività dell'ente)

- (1) Nell'ambito del suo servizio pubblico e conformemente al Regolamento sulla classificazione standard delle attività (Gazzetta ufficiale della RS, n. 69/07 e 17/08), l'ente svolge le seguenti attività:

P85.590 Altre attività non classificate di formazione, perfezionamento e aggiornamento

P85.600 Attività supplementari connesse alla formazione

Q88.999 Altre forme di assistenza sociale senza alloggio

Q86.220 Servizio ambulatoriale specialistico extraospedaliero

- (2) Per il completo svolgimento del servizio pubblico di cui al comma precedente, l'ente svolge anche le seguenti attività:

C18.110 Stampa di giornali

C18.120 Altra stampa

C18.130 Preparazione per la stampa e la pubblicazione

C18.200 Riproduzione su supporti registrati

G 47.890 Commercio al dettaglio su bancarelle e nei mercati con altra merce
G 47.910 Commercio al dettaglio per posta o su internet
G 47.990 Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, bancarelle e mercati

J58.110 Edizione di libri
J58.130 Edizione di giornali
J58.140 Edizione di riviste e altri periodici
J58.190 Altre attività editoriali
J59.110 Produzione film, video, trasmissioni televisive
J59.120 Attività di postproduzione di film, video, trasmissioni televisive
J59.130 Distribuzione di film, video, trasmissioni televisive
J59.200 Attività di registrazione sonora e dell'editoria musicale
J 62.020 Consulenza per attrezzature e programmi informatici
J62.030 Gestione di impianti e sistemi informatici
J62.090 Altre attività nel campo delle tecnologie e dei servizi informatici
J63.110 Elaborazione di dati e servizi correlati
J63.120 Funzionamento di portali web
J63.990 Altra forma di informazione
L68.200 Affitto o gestione di immobili di proprietà o in locazione
L68.320 Amministrazione di beni immobili a pagamento o su base contrattuale

M70.210 Attività di pubbliche relazioni
M72.200 Attività di ricerca e di sviluppo nel campo delle scienze sociali e umanistiche
M73.110 Attività di agenzia pubblicitarie
M73.120 Intermediazione di spazi pubblicitari
M73.200 Ricerche di mercato e sondaggi di opinione
M74.300 Traduzione e interpretariato
M74.900 Altre attività non classificate e attività tecniche
N77.110 Noleggio e locazione di autoveicoli leggeri
N77.290 Noleggio e locazione di altri prodotti di largo consumo
N77.330 Noleggio e locazione di attrezzature da ufficio ed informatiche
N77.390 Noleggio e locazione di macchine, attrezzature e beni materiali non classificabili altrimenti
N77.330 Noleggio e locazione di attrezzature da ufficio ed informatiche
N82.190 Fotocopiatrice, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d'ufficio
N82.200 Attività di call center
N82.300 Organizzazione di mostre, fiere e incontri

O84.120 Gestione della sanità, dell'istruzione, dei servizi culturali e sociali, ad eccezione dell'assistenza sociale obbligatoria

P85.510 Formazione, formazione e abilitazione in ambito sportivo e ricreativo
P85.520 Formazione, perfezionamento e aggiornamento nel settore culturale e artistico

Q 86.909 Altre attività sanitarie
Q88.910 Assistenza diurna di bambini

R90.040 Gestione di strutture destinate a eventi culturali
R91.011 Attività bibliotecarie
R91.012 Attività archivistiche

R93.299 Attività di tempo libero non classificate
R 90.010 Attività artistica

S94.120 Attività delle associazioni professionali
S94.990 Attività di altre organizzazioni non classificate
S96.090 Altre attività di servizio, attività non classificate

- (3) L'ente può sottoscrivere contratti o compiere altri atti giuridici solamente nell'ambito delle attività iscritte nel registro giuridico.

Articolo 12
(organizzazione dell'ente)

- (1) L'ente svolge il servizio pubblico sul territorio dei comuni cofondatori.
- (2) Per l'attuazione delle proprie attività, l'ente può istituire unità organizzative, che sono definite nello statuto. Le unità organizzative dell'ente non sono persone giuridiche indipendenti. L'area di attività delle unità organizzative, i loro poteri e le responsabilità nei negozi giuridici sono determinati dallo statuto dell'ente.
- (3) Previa consenso dei cofondatori, l'ente può svolgere la propria attività anche sul territorio di altri comuni, per le quali deve essere stipulato apposito contratto.

III ORGANO CONGIUNTO PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEL FONDATORE

Articolo 13
(disposizioni generali)

Per l'esercizio dei diritti dei cofondatori, i consigli comunali dei comuni cofondatori dell'ente istituiscono un organismo congiunto per l'esercizio dei diritti dei fondatori nell'ente (di seguito: Consiglio dei fondatori), che si compone dei sindaci dei comuni cofondatori in conformità alle disposizioni di legge che regolano l'autonomia locale.

Articolo 14
(nome e sede)

- (1) Nome dell'organo congiunto di cui all'articolo 13 del presente decreto: »Consiglio dei fondatori dell'Ente pubblico Centro di consulenza dell'Istria«.
- (2) La sede del Consiglio dei fondatori è a Capodistria, Via Giuseppe Verdi 10, 6000 Koper-Capodistria.
- (3) Le attività professionali e amministrative del Consiglio dei fondatori vengono svolte dall'amministrazione comunale del Comune di Capodistria.

Articolo 15
(competenza del Consiglio dei fondatori)

Il Consiglio dei fondatori è costituito ai fini dell'esercizio congiunto dei diritti dei fondatori nei confronti dell'ente, salvo quelli il cui esercizio è riservato dal presente decreto o dalla legge ai consigli comunali dei comuni cofondatori.

Articolo 16
(compiti del Consiglio dei fondatori)

Nell'esercizio dei diritti dei fondatori, il Consiglio dei fondatori esercita le seguenti attività:

- propone ai comuni cofondatori le modifiche dello statuto dell'ente;
- propone ai comuni cofondatori la cessazione dell'ente secondo le disposizioni di legge e dello statuto dell'ente;
- dà l'assenso alla nomina e alla revoca del direttore dell'ente secondo le disposizioni di legge;
- propone ai comuni cofondatori la modifica della sede o della denominazione dell'ente;
- propone ai comuni cofondatori la modifica o l'ampliamento dell'attività dell'ente;
- dà il consenso allo statuto dell'ente;
- dà il consenso al piano finanziario e al programma di lavoro;
- dà il consenso alla ripartizione delle entrate eccedenti sulle spese dell'ente;
- effettua il bando pubblico per la nomina di un rappresentante del pubblico o degli utenti interessati al Consiglio dell'ente;
- dà il consenso all'atto sull'organizzazione degli incarichi dei dipendenti;
- decide su altre questioni in conformità alla legge.

Articolo 17
(modalità di lavoro del Consiglio dei fondatori)

- (1) Il Consiglio dei fondatori svolge i compiti di cui al presente decreto in piena autonomia, in nome e per conto dei comuni fondatori che lo hanno istituito.
- (2) Il Consiglio dei fondatori ha anche altri diritti fondativi che esercita nei confronti dell'ente a norma della legge, del presente decreto e dello statuto dell'ente.

Articolo 18
(composizione e attività decisionale del Consiglio dei fondatori)

- (1) I cofondatori sono tenuti ad esercitare i loro diritti e i doveri in modo tale da consentire il regolare funzionamento dell'istituto.
- (2) Il Consiglio dei cofondatori è composto dai sindaci dei comuni cofondatori. Il sindaco può autorizzare per iscritto il vicesindaco a partecipare e a votare ad ogni sessione in suo nome e per suo conto. Durante la prima riunione, i membri del Collegio dei fondatori eleggono un presidente, che rappresenta il Consiglio dei Fondatori, ne convoca e presiede le riunioni, ne firma le decisioni e cura l'attuazione ovvero il coordinamento dell'attuazione di esse.
- (3) Il Consiglio dei fondatori può deliberare anche in sede di corrispondenza.
- (4) Il Consiglio dei fondatori può applicare ai suoi lavori lo statuto e gli altri atti generali dell'istituto.

Articolo 19
(attività decisionale del Consiglio dei fondatori)

- (1) Il Consiglio dei fondatori è deliberativo, quando sono presenti entrambi i membri del Consiglio. Le decisioni vengono prese all'unanimità.

Articolo 20
(ruolo dei consigli comunali)

- (1) I due consiglio comunali dei cofondatori possono discutere le questioni di competenza del Consiglio dei fondatori e prendere posizione su di esse.
- (2) Nell'affrontare le questioni di competenza del Consiglio dei fondatori dinanzi a un singolo consiglio comunale dei comuni cofondatori, il Consiglio dei fondatori è rappresentato dal membro che è il rappresentante di ciascun cofondatore nel Consiglio dei fondatori.

IV GLI ORGANI DELL'ENTE

Articolo 21

Gli organi dell'ente sono:

- il Consiglio dell'ente,
- il direttore,
- il Consiglio degli esperti.

Consiglio dell'ente

Articolo 22
(composizione e potere decisionale del Consiglio dell'ente)

- (1) Il Consiglio dell'ente rappresenta l'autorità di gestione e si compone di cinque (5) membri, di cui:
- tre (3) rappresentanti del fondatore, di cui due (2) sono nominati dal Comune città di Capodistria e uno (1) dal Comune di Isola;
 - un (1) rappresentante dei dipendenti dell'ente e
 - un (1) rappresentante dei portatori di interesse ovvero degli utenti.
- (2) Ciascun membro del consiglio ha un (1) voto.

Articolo 23
(nomina dei membri del Consiglio dell'ente)

- (1) I comuni fondatori nominano i propri rappresentanti nel Consiglio dell'ente conformemente al proprio statuto e al proprio regolamento.
- (2) Il rappresentante dei dipendenti dell'ente viene eletto dai medesimi alle elezioni dirette, secondo le modalità e nel rispetto della procedura definita nello statuto o in un altro atto dell'ente. Nel caso in cui oltre al direttore ci fosse un solo dipendente, quest'ultimo è membro del consiglio.

- (3) Il rappresentante dei portatori di interesse ovvero degli utenti viene nominato dal Consiglio dei fondatori tra i cittadini maggiorenni con residenza fissa nei comuni cofondatori, più precisamente in base ad un invito pubblico. L'invito pubblico viene pubblicato dal Consiglio dei fondatori a nome dei fondatori. Il rappresentante dei portatori di interesse può essere nominato anche in maniera diretta.

Articolo 24
(mandato e costituzione del Consiglio dell'ente)

- (1) Il mandato dei membri del Consiglio dell'ente dura 4 anni e inizia a decorrere dalla data della seduta costitutiva del consiglio.
- (2) In seguito alla scadenza del mandato i membri del consiglio possono essere nuovamente nominati.
- (3) Il membro del Consiglio dell'ente può essere destituito prima della scadenza del mandato conferitogli, fino alla scadenza ordinaria del mandato può essere nominato un nuovo membro. Il nuovo membro è nominato ovvero eletto secondo il procedimento previsto per la nomina e per l'elezione del membro, il cui mandato è stato revocato.
- (4) Il membro del Consiglio dell'ente è destituito da colui che l'ha nominato.
- (5) Il Consiglio dell'ente può costituirsi nel momento in cui sono stati eletti ovvero nominati almeno due terzi dei membri.

Articolo 25
(potere decisionale del Consiglio dell'ente)

Il Consiglio dell'ente è deliberativo, quando è presente la maggioranza dei suoi membri; le decisioni vengono accolte in maniera definitiva quando sono approvate dalla maggioranza.

Articolo 26
(presidente del Consiglio dell'ente)

- (1) Durante la seduta costitutiva viene eletto il presidente del Consiglio dell'ente tra i membri dello stesso, di norma egli è rappresentante del Comune città di Capodistria. Nella seduta costitutiva viene eletto anche il suo sostituto.
- (2) Il presidente del Consiglio dell'ente convoca e conduce le sessioni, è portavoce del consiglio e pubblica le decisioni di esso nonché rappresenta il consiglio dinanzi agli altri organi dell'ente e a terzi.
- (3) In caso di assenza del presidente del Consiglio dell'ente, le sue funzioni vengono assunte dal vicepresidente del Consiglio dell'ente.

Articolo 27
(operato e mansioni del Consiglio dell'ente)

- (1) La modalità di lavoro del Consiglio dell'ente è determinato dal regolamento dello stesso.

- (2) Il Consiglio dell'ente svolge, principalmente, le seguenti mansioni:
- accoglie lo statuto,
 - nomina e destituisce il direttore dell'ente,
 - accoglie l'atto sull'organizzazione dei posti di lavoro,
 - accoglie il piano finanziario e il piano di lavoro annuale dell'ente,
 - decide sulla ripartizione delle entrate che eccedono le uscite,
 - accoglie la relazione annuale dell'ente,
 - vigila sulla legalità dell'operato relativo alla gestione e all'amministrazione dell'ente,
 - accoglie gli atti generali dell'ente,
 - accoglie il programma di sviluppo dell'ente,
 - vigila sull'attività finanziaria dell'ente,
 - vigila sulla gestione degli immobili dell'ente nonché sulla finalità e sull'efficienza dell'uso dei fondi dell'ente,
 - valuta l'operato del direttore,
 - stipula il contratto di lavoro del direttore,
 - accoglie l'atto di organizzazione interna del lavoro,
 - decide in merito ai ricorsi dei dipendenti, riguardanti i diritti, gli obblighi e le responsabilità dei lavoratori, derivanti dal rapporto di lavoro,
 - nomina e revoca i membri del consiglio degli esperti,
 - propone ai cofondatori la revisione della gestione, che può essere eseguita anche da un revisore interno dei cofondatori,
 - accoglie il tariffario dei servizi forniti dall'ente;
 - approva il piano degli acquisti di beni strumentali e della manutenzione ordinaria,
 - fornisce al direttore e al fondatore proposte e idee in merito all'operato dell'ente,
 - esegue altre mansioni previste dalla legge e dagli atti dell'ente.
 -
- (3) Gli atti di cui all'alinea 1-5 necessitano dell'assenso del Consiglio dei fondatori.

Direttore

Articolo 28 (mansioni del direttore)

- (1) Il direttore rappresenta l'organo amministrativo dell'ente e svolge principalmente le seguenti mansioni:
- rappresenta l'ente ed agisce per conto di questo;
 - risponde della legalità dell'operato dell'ente;
 - organizza, pianifica e gestisce il lavoro dell'ente;
 - redige i piani di lavoro, i piani di sviluppo, nonché i piani finanziari e le relazioni amministrative dell'ente;
 - predispone l'organizzazione dei posti di lavoro, decide in merito alla stipulazione dei contratti di lavoro e alle responsabilità disciplinari dei dipendenti;
 - accoglie gli atti generali dell'ente, ad eccezione di quelli che vengono approvati dal Consiglio dell'ente;
 - attua le decisioni prese dal consiglio dell'ente;
 - propone i membri per il consiglio degli esperti;
 - svolge altre mansioni in conformità con la legge, con il presente decreto e lo statuto.
- (2) Le competenze del direttore sono più dettagliatamente definite nello statuto dell'ente.

Articolo 29 (nomina e condizioni per la scelta del direttore)

- (1) Il direttore viene nominato e destituito dal Consiglio dei fondatori. Il mandato del direttore ha una durata di quattro anni. Alla scadenza del mandato, il direttore può essere nuovamente nominato.
- (2) Il direttore, nominato in virtù di un bando pubblico, deve adempiere, oltre alle condizioni generali disciplinate dalla legge, anche alle seguenti condizioni:
 - deve essere cittadino della Repubblica di Slovenia,
 - deve avere un titolo di studio corrispondente almeno al secondo ciclo universitario (laurea magistrale) ovvero un titolo di studio che in base alla legge corrisponda ad esso,
 - deve avere almeno cinque anni di esperienze lavorative nel campo della consulenza ovvero della terapia con i bambini e gli adolescenti,
 - deve avere capacità manageriali,
 - deve avere una conoscenza della lingua italiana a livello alto.
- (3) Il bando pubblico viene pubblicato dal Consiglio dell'ente. La procedura si svolge secondo le modalità specificate nella Legge sugli enti. Il bando contiene le condizioni per la nomina, le informazioni sulla durata del mandato, il termine per la presentazione delle candidature e il termine entro il quale i candidati saranno informati sull'esito della selezione, ed altre informazioni.
- (4) Il direttore entra in rapporto di lavoro a tempo determinato, per la durata del mandato. Il contratto con il direttore è firmato, a nome del Consiglio dell'ente, dal suo presidente.

Articolo 30 (facente funzione del direttore)

- (1) Il consiglio dell'ente nomina il facente funzione del direttore nei seguenti casi:
 - al direttore scade anticipatamente il mandato e non viene avviato il procedimento ordinario di nomina del direttore,
 - quando è stato indetto un bando pubblico per la nomina del direttore ma non è stata presentata nessuna candidatura oppure non è stato scelto nessuno dei candidati che hanno presentato domanda.
- (2) Il consiglio dell'ente nomina il facente funzione del direttore fino alla nomina del direttore.

Articolo 31 (assenza temporanea del direttore)

Nei periodi di assenza temporanea del direttore, quest'ultimo viene sostituito da un dipendente tramite delega e agisce nei limiti dei poteri delegati dal direttore.

Articolo 32 (sollevamento anticipato dall'incarico di direttore)

- Il direttore può essere sollevato dall'incarico prima della scadenza del mandato nel caso in cui:
- presenti lui stesso la richiesta di interruzione del contratto di lavoro o presenti le dimissioni,
 - sussistano motivi per i quali il suo rapporto di lavoro cessi in base alle disposizioni legislative;
 - agisca contrariamente alle disposizioni e agli atti generali dell'ente o nel caso in cui non attui le delibere del consiglio dell'ente o agisca contrariamente a esse;

- se con il suo operato improprio o negligente causa all'ente un danno di rilevante entità, o se trascura o espleta con negligenza i suoi compiti, facendo insorgere o se a seguito di ciò potrebbero insorgere gravi problemi nell'operato dell'ente.

Consiglio degli esperti

Articolo 33 (competenze del Consiglio degli esperti)

- (1) Il Consiglio degli esperti esamina e formula proposte e iniziative in relazione alle questioni professionali nel campo dell'attività dell'ente. Esso decide sulle questioni professionali nell'ambito dei poteri previsti dalla legge o dallo statuto dell'ente, determina le basi professionali per i programmi di lavoro e di sviluppo dell'ente e fornisce i pareri e le proposte al consiglio e al direttore, propone iniziative in materia di organizzazione del lavoro e delle condizioni di sviluppo delle attività.
- (2) La composizione, le modalità di funzionamento ed i compiti del Consiglio degli esperti sono determinati dallo statuto dell'ente.

Articolo 34 (membri del Consiglio degli esperti)

- (1) I membri del Consiglio degli esperti sono nominati dal Consiglio dell'ente tra gli esperti nel campo delle attività dell'ente su proposta del direttore. I membri del consiglio degli esperti possono essere professionisti dipendenti dell'ente (membri interni) ed esperti provenienti da altre organizzazioni (membri esterni).
- (2) Il Consiglio di esperti deve essere composto in modo tale che tutti i settori di attività dell'istituto siano adeguatamente rappresentati.

V MEZZI PER L'ATTIVITÀ E RESPONSABILITÀ PER I DOVERI DELL'ENTE

Articolo 35 (fondi finanziari)

- (1) I mezzi finalizzati all'attuazione delle attività dell'ente vengono ricavati:
 - dal bilancio dei comuni cofondatori rispetto alle quote di gestione,
 - dal bilancio delle comunità locali,
 - dal bilancio dello Stato,
 - da programmi internazionali/europei,
 - dalla vendita dei beni e dei servizi sul mercato,
 - dalle dotazioni derivanti a contratti e altri rapporti economici,
 - dalle donazioni, dalle offerte degli sponsor, da elargizioni e da altre fonti, legalmente ammissibili.
-
- (2) I libri contabili e le relazioni dell'ente devono garantire il monitoraggio separato della gestione e del risultato dell'amministrazione dei fondi pubblici e di altri mezzi destinati all'esecuzione del servizio pubblico, dalla gestione dei mezzi ottenuti dalla vendita di beni e servizi sul mercato.

Articolo 36
(legalità di gestione delle risorse finanziarie e dei dipendenti)

- (1) L'ente svolge le proprie operazioni finanziarie e contabili in conformità con la legislazione nel settore applicabile, agli altri regolamenti e ai principi finanziari aziendali.
- (2) Gli stipendi e i diritti dei dipendenti dell'ente derivanti dal rapporto di lavoro devono essere garantiti in conformità con le norme applicabili ai dipendenti del settore pubblico.

Articolo 37
(utili e deficit)

- (1) L'ente gestisce autonomamente i ricavi generati dalle proprie attività.
- (2) L'utile netto ricavato può essere destinato alla realizzazione ed allo sviluppo delle proprie attività, alla manutenzione ordinaria e di investimento e all'acquisto di attrezzature previo consenso del Consiglio dei fondatori su proposta del Consiglio dell'ente.
- (3) La decisione riguardante le modalità di copertura di eventuali deficit spetta al Consiglio dei fondatori su proposta del direttore previo parere del Consiglio dell'ente.

VI PATRIMONIO DELL'ENTE

Articolo 38
(gestione del patrimonio)

- (1) Il patrimonio gestito dall'ente è di proprietà dei cofondatori. L'ente può disporre del patrimonio mobile previo consenso dei cofondatori.
- (2) L'ente gestisce gli immobili e i beni mobili che i cofondatori cedono in gestione con un contratto apposito tra l'ente ed il singolo cofondatore. Gli immobili sono destinati esclusivamente all'attuazione delle attività per le quali l'ente è stato fondato.
- (3) L'ente risponde della gestione del patrimonio ai cofondatori.

**VII DIRITTI, DOVERI E RESPONSABILITÀ DELL'ENTE NELL'AMBITO DELLE
TRANSAZIONI GIURIDICHE**

Articolo 39
(diritti, obblighi e responsabilità dell'ente)

- (1) L'ente è una persona giuridica che agisce nelle transazioni giuridiche, rientranti nell'ambito delle sue attività, in maniera autonoma, a proprio nome e per proprio conto e detenendo tutti i diritti e doveri che gli spettano.
- (2) L'ente risponde dei propri doveri con tutti i mezzi di cui dispone.

- (3) I cofondatori rispondono dei doveri dell'ente in maniera sussidiaria, entro il limite del valore complessivo dei fondi che stanziavano annualmente nel loro bilancio per le attività dell'ente.
- (4) I cofondatori non rispondono dei doveri dell'ente che scaturiscono dalle attività che esso svolge per altri committenti.

Articolo 40
(diligenza economica)

L'ente si assume la responsabilità di gestire i mezzi e il patrimonio destinati alle sue attività con la dovuta diligenza e di agire analogamente con i mezzi e il patrimonio di proprietà dei cofondatori.

VIII OBBLIGHI RECIPROCI TRA I COFONDATORI E L'ENTE

Articolo 41
(diritti ed obblighi dell'ente nei confronti dei cofondatori)

- (1) L'ente fornisce tutti gli obblighi ai due cofondatori in conformità con la legge e altri regolamenti nel settore di competenza.
- (2) L'ente è tenuto a presentare ai cofondatori il piano finanziario e il piano di lavoro, il bilancio annuale dei profitti e delle perdite almeno una volta all'anno. Su richiesta dei cofondatori esso deve anche con maggiore frequenza consegnare le relazioni sull'attuazione del piano annuale e del piano di sviluppo e, se necessario, trasmettere altri dati necessari per la supervisione delle attività o a fini statistici nonché ulteriori documenti previsti dalla legge.

Articolo 42
(diritti ed obblighi dei fondatori nei confronti dell'ente)

- (1) I fondatori hanno i seguenti diritti e doveri nei confronti dell'ente:
- monitorano e controllano l'uso e l'economicità dell'utilizzo delle risorse utilizzate,
 - garantiscono all'ente gli spazi e cofinanziano le sue attività,
 - svolgono altre attività conformemente alle normative.
- (2) I cofondatori possono richiedere all'ente la relazione scritta sull'attuazione delle attività, l'ente deve acconsentire la visione della documentazione.

IX CESSAZIONE DELL'ENTE

Articolo 43
(cessazione dell'ente)

L'ente cessa di operare:

- nel caso in cui con una decisione definitiva si stabilisca la nullità dell'iscrizione dell'ente nel registro giudiziario,
- nel caso in cui all'ente fosse imposto un provvedimento che vieti l'esercizio dell'attività in quanto non soddisfi le condizioni per l'esercizio dell'attività e non soddisfi le

- condizioni per l'esercizio dell'attività entro il termine stabilito dal provvedimento imposto,
- nel caso in cui i consigli comunali dei fondatori adottino l'atto di cessazione dell'ente, in caso in cui fossero venuti meno i bisogni o le condizioni per lo svolgimento dell'attività per la quale l'ente è stato costituito,
 - nel caso di fusione con un altro ente o di scissione in due o più enti,
 - nel caso si trasformi in azienda,
 - negli altri casi previsti dalla legge o dall'atto costitutivo.

X ATTI GENERALI DELL'ENTE

Articolo 44 (atti generali)

- (1) L'ente disciplina le questioni relative all'organizzazione ed al funzionamento del medesimo mediante lo statuto ed altri atti generali.
- (2) Lo statuto viene accolto dal Consiglio dell'ente previo consenso del Consiglio dei fondatori, mentre gli altri atti vengono approvati dal Consiglio dell'ente, se da statuto o da regolamenti dell'ente non sia definito che vengano approvati dal direttore. La delimitazione delle competenze del consiglio e del direttore vengono stabilite nello statuto, se non definite dal presente decreto.

XI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 45 (attività preparatorie all'avvio delle attività dell'ente)

- (1) I preparativi per l'avvio dell'attività dell'ente pubblico sono effettuati dal f.f. direttore sotto la supervisione dei cofondatori. Il f.f. direttore viene nominato con deliberazione dal sindaco del Comune città di Capodistria subito dopo l'entrata in vigore del decreto. Il sindaco del Comune città di Capodistria sottoscrive un contratto a tempo determinato con il f.f. direttore, ossia per il periodo dall'entrata in vigore del decreto fino alla costituzione del Consiglio dei fondatori.
- (2) Il Consiglio dei fondatori si costituisce entro il 15 luglio 2022.
- (3) Durante la sessione costitutiva, il Consiglio dei fondatori nomina il f.f. direttore dell'ente per il periodo fino alla nomina del direttore come previsto dalla legge. Il presidente del Consiglio dei fondatori sottoscrive con il f.f. direttore un contratto a tempo determinato.
- (4) Durante la sessione costitutiva, il Consiglio dei fondatori esprime il proprio parere riguardo:
 - la proposta per il piano finanziario e il programma di lavoro annuale,
 - la proposta dell'atto sull'organizzazione dei posti di lavoro.

Articolo 46 (mansioni del f.f. direttore)

- (1) Il f.f. direttore svolge le funzioni di direttore, ossia rappresenta l'ente e organizza nonché dirige l'attività professionale dell'ente fino alla nomina del direttore da parte del

Consiglio dell'ente secondo le modalità stabilite dalla legge e dall'atto costitutivo. Il f.f. direttore deve preparare tutti gli atti necessari e svolgere tutte le attività fino alla nomina del direttore dell'ente.

- (2) Nell'ambito delle mansioni di cui al comma precedente, il f.f. direttore predispone anche tutte le procedure necessarie per l'iscrizione nel registro giudiziario e per l'avvio dei lavori dell'ente.
- (3) Il f.f. direttore convoca la sessione costitutiva del consiglio dell'ente. Fino alla costituzione del consiglio dell'ente, emana gli atti generali provvisori e altri atti dell'ente nonché adotta gli atti necessari per l'avvio dei lavori e il regolare svolgimento delle attività dell'ente. Il f.f. direttore prepara una bozza del piano finanziario e del programma di lavoro annuale, una proposta di atto sull'organizzazione dei posti di lavoro, il regolamento interno del consiglio dell'ente, una bozza dello statuto e una bozza per il bando di concorso per la nomina del direttore.
- (4) Il f.f. direttore svolge tutte le mansioni di sua competenza al fine di assicurare la tempestiva e corretta costituzione del Consiglio dell'ente e degli altri organi dell'ente.

Articolo 47 (costituzione degli organi dell'ente)

Il consiglio dell'ente deve essere costituito entro e non oltre 60 giorni dall'inizio dell'operato dell'ente pubblico. I rimanenti organi dell'ente devono essere costituiti in conformità alla legge ed al presente decreto entro e non oltre 6 mesi dalla costituzione dell'ente.

Articolo 48 (Statuto dell'ente)

- (1) Lo statuto è adottato dal Consiglio dell'ente entro 60 giorni dalla sessione costitutiva dello stesso consiglio dell'ente.
- (2) Fino all'adozione dello statuto dell'ente si applicano direttamente le disposizioni delle leggi e del presente decreto.

Articolo 49 (inizio attività dell'ente)

- (1) L'ente inizia ad operare al più tardi il 1° settembre 2022.
- (2) A partire dal 1° settembre 2022 l'ente assume il lavoro dell'unità organizzativa del Centro di consulenza per bambini, giovani e genitori Capodistria, che fino a questa data opera nell'ambito della Scuola Elementare Capodistria.
- (3) Il f.f. direttore deve farsi carico di tutte le procedure necessarie relative all'assunzione o al reimpiego dei dipendenti nel nuovo ente.
- (4) Al 31 agosto 2022 le attività, i diritti, gli obblighi, le attrezzature e, con apposito contratto, la gestione degli immobili per lo svolgimento delle attività saranno trasferite all'ente. A partire dal 1° settembre 2022, l'ente assumerà a condizioni almeno paritarie tutti i dipendenti della Scuola Elementare Capodistria che risulteranno essere assunti, al

31 agosto 2022 in conformità all'organizzazione dei posti di lavoro in vigore, per lo svolgimento delle attività dell'unità organizzativa del Centro di consulenza per bambini, giovani e genitori Capodistria.

(5) La Scuola Elementare di Capodistria e il f.f. direttore dell'ente pubblico provvedono alla consegna degli atti, preparano l'inventario dei beni e sottoscrivono un accordo, che deve essere confermato dai cofondatori.

(6) La Scuola Elementare di Capodistria è tenuta a partecipare attivamente alla realizzazione di tutte le attività necessarie al trasferimento.

Articolo 50
(entrata in vigore del decreto)

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua ultima pubblicazione nei Bollettini Ufficiali dei comuni cofondatori.

Numero: 014-28/2021
Data: 26. 5. 2022

Comune città di Capodistria
Il Sindaco
Aleš Bržan

Numero: 014-9/2019
Data: 2. 6. 2022

Comune di Isola
Il Sindaco
Danilo Markočič